

**CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE
SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA A
FAVORE DI UTENTI IN CARICO ALLA COMUNITA' DELLA VAL DI
NON E NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' ROTALIANA -
KÖNIGBERG TRASFERITISI, ANCHE TEMPORANEAMENTE,
ALL'INTERNO DEI DUE ENTI**

Tra i Signori:

- dott. Ivan Zanon, nato a Cles (TN) il 10.12.1970, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità della Val di Non, con sede in Via C. A. Pilati, 17, - 38023 Cles (TN), - Codice fiscale 92019340220 e Partita IVA 02170450221 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Abitative dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto del Presidente della Comunità n. 5 di data 01.02.2023;

e

- dott.ssa _____ nato/a a _____ (____) il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Rotaliana - Königsberg, con sede in Via Cavallegeri n. 19 – 38016 MEZZOCORONA (TN) - P. IVA 02237040221 e C.F. 96086070222 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Politiche Socio-Assistenziali dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto del Presidente della Comunità n. ____ di data _____;

Premesso che:

- le *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, mantenute in vigore dal D.P.P. 09 aprile 2018 n. 3 – 78/Leg. prevedono che “l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore di residenza dell'utente” e, pertanto, dall'Ente in cui l'utente risiede al momento della richiesta dell'intervento;

- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, ha previsto la costituzione di Enti territorialmente autonomi individuati nelle Comunità di Valle e nel Territorio Val d'Adige costituito dai Comuni tra loro contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;
- a seguito della riforma istituzionale, la Provincia Autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo un budget annuale definito per ciascuna Comunità/Territorio, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi.
- visto il documento “*Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali da parte delle Comunità/Territorio*” sottoscritto da parte dell'ultimo legale rappresentante/delegato delle Comunità/Territorio in data 23.03.2017, che illustra i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;
- atteso, in particolare e fra l'altro, che:
 1. il trasferimento della residenza sul territorio di altra Comunità/Territorio non ha effetti per quanto riguarda la competenza della Comunità/Territorio di nuova residenza ad assumere il relativo onere nel caso di collocamento presso strutture residenziali o di affidamento/accoglienza familiare, anche con acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura o la famiglia affidataria/accogliente, fino a che dura l'intervento attivato;
 2. in relazione agli spostamenti temporanei di una persona per motivi di vacanza, assistenza, ecc., al fine di garantire la continuità assistenziale, la Comunità/Territorio di arrivo può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale, ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza);
 3. nel caso in cui, a favore della persona trasferitasi temporaneamente non sia

già attivo un piano assistenziale da parte della Comunità/Territorio di provenienza, la valutazione dello stato di bisogno, la predisposizione del piano di assistenza, nonché l'erogazione del Servizio rimarranno in capo alla Comunità/Territorio d'arrivo ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza).

4. L'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità di provenienza a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti.
5. risulta pertanto necessario provvedere alla definizione di accordi operativi formali tra la Comunità della Val di Non e la Comunità Rotaliana - Königsberg, al fine di disciplinare le modalità d'assunzione degli oneri relativi alla fruizione di servizi da parte di persone che si trovano nelle situazioni sopra delineate, che usufruiranno di prestazioni erogate da parte dell'altro Ente nel corso del periodo di validità del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si sottoscrivono i seguenti accordi operativi.

Articolo 1

Oggetto ed individuazione dei contraenti

La Comunità della Val di Non e la Comunità Rotaliana - Königsberg s'impegnano, nel periodo di validità del presente atto, in base a prassi già consolidate ed a seguito di formale richiesta reciproca, a seguire casi di persone residenti nei loro territori di riferimento e pertanto di loro competenza, che si trasferiranno nel territorio di competenza dell'altro Ente, anche temporaneamente per motivi di carattere familiare, di vacanza, di assistenza, ecc. oppure persone in carico al proprio Ente e temporaneamente residenti sul territorio di competenza dell'altro Ente.

Detto trasferimento deve essere anticipatamente concordato tra i due Enti in questione, definendo un progetto d'aiuto che prevede l'attivazione di servizi e

prestazioni a favore della persona trasferitasi, anche temporaneamente, le cui spese saranno inizialmente assunte da parte dell'Ente che ne assicura l'erogazione, con conseguente rimborso da parte dell'altro Ente, competente territorialmente.

L'Ente che eroga temporaneamente i servizi concordati a favore della persona sosterrà direttamente le spese correlate alle prestazioni, richiedendone successivamente il rimborso all'Ente territorialmente competente.

La quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti continuerà ad essere addebitata e introitata direttamente da parte dell'Ente territorialmente competente, che rimarrà competente anche per gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi al caso.

Eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente potranno essere attivati dall'Ente interessato unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte dell'Ente territorialmente competente, con assunzione diretta della spesa a carico del Bilancio di quest'ultimo ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se previste.

Articolo 2

Corrispettivi

I servizi attivati da parte dell'Ente interessato saranno quelli anticipatamente concordati e previsti dal provvedimento di assunzione della spesa, redatto in base al progetto di aiuto elaborato a favore della persona in parola.

Per quanto attiene al Servizio Sociale professionale, nulla sarà dovuto reciprocamente da parte della Comunità della Val di Non e della Comunità Rotaliana - Königsberg, stante i positivi rapporti di mutuo supporto in occasione di passaggio di casi tra i rispettivi Enti.

I servizi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente potranno essere erogati da parte dell'Ente interessato anche a mezzo di propri gestori esterni, incaricati di svolgere l'intervento di cui trattasi a favore della persona in parola.

L'impegno delle spese e l'accertamento delle entrate inerenti le prestazioni erogate a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente verranno assunti direttamente da parte dell'Ente territorialmente competente, con apposito atto del Dirigente/Responsabile del Servizio di riferimento.

Articolo 3

Modalità di rimborso delle spese

Il pagamento del corrispettivo, corrispondente al rimborso delle spese per i servizi di cui all'art. 2 da parte dell'Ente territorialmente competente, avviene entro il termine di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura diretta ad accertare la conformità dei servizi e di tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione o dal ricevimento della fattura se successivo all'espletamento della procedura di accertamento.

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Ente territorialmente competente si riserva il termine massimo di 30 giorni dalla data di avvenuta comunicazione dell'ultimazione della prestazione da parte dell'Ente erogatore.

Per il pagamento l'Ente erogatore dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il Sdl (Sistema di interscambio) all'Ente territorialmente competente.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perchè incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Articolo 4

Trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto entrambi le parti assumono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del servizio oggetto del presente atto.

I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento del suddetto incarico sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Articolo 5

Durata

La presente convenzione ha la durata **dal 01.01.2023 al 31.12.2027**, o alla cessazione degli effetti dello stesso per sopraggiunti nuovi accordi tra Enti che ne modifichino i contenuti, fatta salva la possibilità di recesso delle parti, che dovrà avvenire attraverso l'invio di lettera raccomandata A/R ed avrà effetto a partire dal

esente
dall'imposta di
bollo ai sensi del
D.P.R.
26.10.1972
n. 642 – punto
16 della
TABELLA -
Allegato B)

sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera raccomandata.

Articolo 6

Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità della Val di Non – Via C. A. Pilati, 17 – 38023 Cles (TN).

Articolo 7

Spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. ai sensi dell'art. 4, parte II delle Tariffe del T.U. dell'imposta di registro D.P.R. 131/1986 ed è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra enti pubblici (punto 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972).

Art. 8

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia non sanata, è competente il Foro di Trento.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertorizzazione all'interno del sistema di gestione documentale della Comunità della Val di Non.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per la Comunità Rotaliana - Königsberg

Per la Comunità della Val di Non

Il Responsabile

Il Responsabile

del Servizio Politiche Socio-Assistenziali

del Servizio Politiche Sociali e Abitative

- _____ -

- **dott. Ivan Zanon** -